

Al Presidente del Consiglio comunale

Ordine del giorno Oggetto: impianto di depurazione di Veneri

Visti

- la delibera del 14.01.2021 del Consiglio Comunale di Pescia avente oggetto "COAD - mandato ai liquidatori di dar corso alla procedura di alienazione del complesso immobiliare";
- la delibera del 23.02.2021 del Consiglio Comunale di Villa Basilica avente oggetto "CO.A.D. - Mandato ai liquidatori di dar corso alla procedura di alienazione del complesso immobiliare";
- il verbale di assemblea del 10.12.2020 del CO.A.D. Consorzio Acque Depurazione in liquidazione;
- l'Avviso di Gara del 23.09.2021 con il quale si avvisa che il giorno 12 novembre 2021 alle ore 10.00, presso la sede del CO.A.D. in Piazza Mazzini n. 1 – Pescia (PT) si procederà alla vendita all'asta con le modalità nello stesso Avviso di Gara indicate.

Considerato che

Il Consorzio CO.A.D. Consorzio Acque Depurazione è stato costituito il 06.09.1997 in Pescia presso la Casa Comunale con atto Dr. Claudio Sbragia, Segretario generale supplente del Comune di Pescia, per trasformazione del preesistente "Consorzio per la costruzione e gestione di un impianto di depurazione degli scarichi civile ed industriali" con sede nel Comune di Villa Basilica, ai sensi dell'art. 60 della L. 142/1990 e con applicazione degli artt. 25 e 23 della stessa.

Per effetto degli articoli citati il CO.A.D. è un'Azienda Speciale Consortile alla quale si applicano l'art. 31, che ha sostituito l'art. 25 della L. 142/1990, e l'art. 114, dove compatibile, che ha sostituito l'art. 23 della L. 142/1990.

L'Azienda Speciale Consortile è l'ente strumentale dei Comuni consorziati ed è parte della Pubblica Amministrazione, quindi alla stessa si applicano le norme del diritto pubblico ed in particolare il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Il CO.A.D., per effetto dei combinati disposti legislativi, possiede le seguenti caratteristiche:

- a. è ente strumentale dei Comuni consorziati;
- b. ha personalità giuridica da cui ne consegue l'autonomia patrimoniale;
- c. ha autonomia imprenditoriale;
- d. ha proprio statuto;
- e. la responsabilità gestionale compete al direttore generale;
- f. conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

ed ha i seguenti obblighi:

- a. obbligo dell'equilibrio di bilancio;
- b. obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c. obbligo di deposito dei bilanci entro il 31.05 di ciascun anno;

Premesso che

1. le delibere dei Comuni di Pescia e di Villa Basilica sono relative al conferimento di mandato ai liquidatori del CO.A.D. per la cessione mediante procedura ad evidenza

- pubblica di un complesso immobiliare;
2. dall'Avviso d'Asta si rileva che, in realtà, la cessione è relativa all'azienda come definita dall'art. 2555 del Codice civile, "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" e composta da
 - a. strutture immobiliari destinate all'esercizio di attività di depurazione di reflui industriali e civili;
 - b. impianti, macchinari e apparecchiature;
 - c. valore economico, ossia avviamento;
 - d. *"tutto il personale con contratto a tempo indeterminato già operante alle dipendenze del Concessionario uscente"* come indicato dalle Condizioni particolari;
 - e. *gli impianti, i macchinari e le apparecchiature, di proprietà dello Consorzio del Torrente Pescia, a servizio dell'impianto di depurazione di Veneri (vedasi punto 9 delle premesse);*
 3. l'ambito di applicazione della Sezione III della Parte III del d.lgs. 152/2006 è individuato dall'art. 140, comma I, in *"Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane"*;
 4. l'impianto di depurazione di cui al punto 2 delle premesse rientra nella gestione delle risorse idriche pur non essendo, per la maggior parte inerente il servizio idrico integrato e che, pertanto, allo stesso si applicano le disposizioni legislative indicate nel punto 3 delle premesse;
 5. l'art. 143 del d.lgs. 152/2006 dichiara inalienabili *"Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica"* fatte salve modalità e limiti fissati dalla legge;
 6. l'art. 13 bis della L.R. Toscana 20/2006, al comma I, stabilisce che *"Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica"* e, al comma II, *"Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3"*;
 7. la L.R. Toscana 20/2006, per quanto indicato nel punto 6 delle premesse, conferma l'inalienabilità dell'impianto di depurazione;
 8. dall'Avviso di Gara, art. 2 delle Condizioni particolari, si rileva l'esistenza di un "Concessionario uscente" e, pertanto, l'operazione che si vuole realizzare con l'Avviso d'Asta dovrebbe essere una nuova concessione regolata dal d.lgs. 152/2006, dalla Direttiva 2014/23/UE e dal codice degli appalti, d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea indicata;
 9. all'art. 2 delle Condizioni particolari dell'Avviso d'Asta viene precisato *"L'acquirente è tenuto ad acquisire dal gestore uscente, Consorzio del Torrente Pescia, gli impianti, i macchinari e le apparecchiature, di proprietà dello stesso Consorzio, a servizio dell'impianto di depurazione di Veneri, al valore di stima di € 719.957,20"* di cui non viene fatta alcuna menzione nei verbali dei Consigli comunali e nemmeno del verbale di Assemblea del CO.A.D. del 10.12.2020;
 10. trattandosi di un subentro in una concessione cessata i beni di proprietà del Consorzio del Torrente Pescia costituiscono dotazione del servizio idrico e, in quanto tali, devono essere compresi nel "valore residuo previsto dall'ultimo comma dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006, e valorizzati secondo il principio previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 11. il "prezzo a base d'asta € 3.691.597,26" non è illustrato nella sua determinazione ed è motivo di parecchi dubbi anche nella considerazione che dalla "scheda dettaglio delle

- partecipazione" estratta dalla pagina "Amministrazione Trasparente / Enti controllati / Società partecipate" del Comune di Pescia si rileva un valore delle immobilizzazioni materiali, per l'anno 2018, ultimo pubblicato, di € 6.786.447;
12. non è stato possibile fare una analisi dei bilanci del CO.A.D. in quanto lo stesso non ha mai depositato i propri bilanci al Registro delle Imprese (allegato A) pur essendone obbligato ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e nemmeno pubblicato sul proprio sito, non istituito, come reso obbligatorio dall'art. 29 del d.lgs. 33/2013 s.m.i.;
 13. nel bilancio 2019 del CO.A.D., pubblicato sul sito web del Comune di Villa Basilica, senza la Nota Integrativa che pure è parte integrante del bilancio, si rileva una svalutazione delle immobilizzazioni materiali di € 4.305.414, passando da 6.786.447 del 2018 a € 2.481.033 senza poter comprendere le motivazioni, mancando la Nota Integrativa, e, apparentemente, in violazione dei dell'art. 2423, Il comma, del Codice civile;
 14. nello stesso bilancio, in parziale recupero degli effetti della svalutazione, è stata rivalutata la partecipazione nella società Acque spa, pari all'1,60% del Capitale sociale, da € 576.634, probabile costo di acquisizione, a € 2.431.200, probabile valutazione in rapporto al patrimonio netto della partecipata, il tutto in violazione al citato art. 2423, Il comma, del Codice civile ma anche in violazione dell'art. 2423-bis, comma I punto 6 e comma II;
 15. il bilancio del CO.A.D., in quanto Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000, rientra tra gli atti fondamentali che devono essere approvati dai Consigli comunali;
 16. l'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 114, comma I, del TUEL, "conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile";
 17. l'11.04.2006 il CO.A.D. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione con le seguenti condizioni:
 - a. i liquidatori vengono autorizzati a continuare, ai soli fini della liquidazione, la gestione del Consorzio per l'ultimazione delle operazioni in corso;
 - b. i liquidatori vengono altresì autorizzati a concordare tempi e modalità del trasferimento della gestione ordinaria alla costituenda convenzione ex Art.30 Decreto legislativo n. 267/2000 tra i Comuni di Villa Basilica e Pescia così come da delibero consiliari dei due Comuni in premessa citate;
 - c. per quanto non previsto dallo Statuto CO.A.D., i liquidatori dovranno fare riferimento alla normativa codicistica sulla liquidazione delle S.P.A.
 18. la fase di liquidazione, ancora attiva, dura ormai da oltre quindici anni nonostante dovessero essere semplicemente ultimate le operazioni in corso quindici anni fa;
 19. dai bilanci ritrovati nel sito web del Comune di Villa Basilica, 2016, 2019 e 2020, senza Nota Integrativa, e 2017, con Nota Integrativa, si rileva che il CO.A.D. non ha ricavi ma solo proventi finanziari dai dividendi ricevuti dalla partecipata Acque spa, pur avendo dei costi di gestione contabile ed amministrativa;
 20. dalla visura degli atti del CO.A.D. non risulta alcun atto di concessione in uso al Consorzio del Torrente Pescia dell'impianto di depurazione (allegato B);
 21. dalla perizia del Dott. Romolo Scarsella del 19.11.2020 risulta una rendita annuale di € 233.256,00, di cui non è esplicitata l'origine e nemmeno il percipiente, e nemmeno risulta dai bilanci di CO.A.D., proprietario dell'azienda.

Per tutto quando indicato in premessa, i sottoscritti consiglieri comunali, con riserva di ulteriori approfondimenti ed eventuali integrazioni, chiedono al sindaco f.f. di fornire chiarimenti in modo tecnico, preciso e puntuale su tutti i punti indicati e, ritenendo non conforme alla normativa di riferimento la procedura seguita, oltre ad aver impedito ai Consiglieri comunali di svolgere in modo consapevole la propria funzione anche attraverso informazioni incomplete e non adeguate, e di approfondire ogni problematica sopra

evidenziata, invitando l'Amministrazione a fare tutto quanto è nei suoi poteri per non proseguire con le procedure di vendita dell'impianto di depurazione.

Per completezza di informazione si precisa che il presente ordine del giorno sarà trasmesso, per quanto di loro competenza, alla Corte dei Conti - Sezione Controllo della Toscana e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Pescia, lì 11 novembre 2021

I Consiglieri comunali

Giancarlo Mandara

Oliviero Franceschi

(firmato all'originale)